



DETERMINAZIONE

N°. 28 del 7/12 /2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192, co.2 del D.lgs.267/2000.
Affidamento mediante trattativa diretta (TD) con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma MEPA, per la fornitura del software denominato *EASYTELEMATICO* da attivarsi su n.28 postazioni assegnate agli avvocati, collegate al Server centrale dell'Amministrazione, nonché per il kit di adeguamento GDPR

Prenotazione di spesa, per un importo pari ad € 7478,87 (IVA INCLUSA), sul capitolo 103330 denominato "*Assistenza sistemica a supporto dell'informatizzazione del Servizio Autonomo Avvocatura ed altre prestazioni di servizi*" codice bilancio 01.11.1.03.02.19.005 - Bilancio 2018.

SMART CIG: Z66262663F

Pervenuta in Ragioneria Generale
generale

Registrata all'indice

In data.....prot n.....

data 17/12/18 n° 237

n.....

IL DIRIGENTE AA.GG

L'AVVOCATO COORDINATORE



EVIDENZIATO CHE:

nella loro qualità di Responsabili del Procedimento, nonché di organi competente all'adozione del provvedimento finale, hanno eseguito l'attività istruttoria propedeutica all'adozione del presente atto e che la stessa è congruente con le risultanze dell'istruttoria medesima;

VISTI:

- l'art 107 del D.Lgs. 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art 191 del D.Lgs. 267/2000 sulle regole per l'assunzione degli impegni
- Il Regolamento di Contabilità e osservate le prescrizioni dell'art.24;
- l'art 188 del D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 183 comma 3 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
- gli art.36 co.2 lett.a e 32 co.2 del D.Lgs.50/2016;
- la nota prot. PG/2018/1060686 del 6.12.2018, con cui si è provveduto ad assolvere all'obbligo informativo di carattere preventivo, circa l'acquisto, nei confronti del Direttore Generale e del Sindaco, quale titolare della delega per l'Avvocatura,

PREMESSO CHE:

- nel corso degli ultimi anni, a seguito dei mutamenti intervenuti nel meccanismo delle attività processuali nel settore civile (Processo civile telematico, PAT), questo Servizio ha dovuto, necessariamente, acquisire una dotazione software tale da consentire, in via telematica, il deposito degli atti, le notifiche via p.e.c., e altre funzioni complementari quali la consultazione di "fascicoli telematici" di cancelleria;
- si è, pertanto operata, onde garantire la prosecuzione delle attività connesse alla difesa processuale dell'Ente, per l'innanzi effettuate col mezzo cartaceo, una ricognizione sul MePa (Mercato elettronico della PA), finalizzata a selezionare soggetti imprenditoriali qualificati nell'erogazione della fornitura anzidetta;
- per quanto possibile, ossia compatibilmente con il numero esiguo di soggetti abilitati ad eseguire la fornitura di software denominato *EASY TELEMATICO*, si è operato, nell'ambito delle procedure adottate (ordini di acquisto cd. "ODA"), applicando il principio della rotazione, ovvero cimentandosi nella ricerca di condizioni vantaggiose



- attraverso l'ottenimento di sconti vantaggiosi, rispetto ai prezzi altrimenti fissati dalla ditta consultata;
- quanto sopra, del resto, s'inquadra entro una cornice normativa che, nonostante le modifiche *medio tempore* apportate al Codice dei Contratti, ha sempre delineato questo percorso operativo;
infatti sia l'art. 125 del dlgs 163/2006, sia l'art. 36 comma 2 lettera a) vecchio stile, sia il medesimo articolo dopo il correttivo apportato nel 2017 al dlgs. n. 50/2016, hanno espressamente facultizzato le precedenti amministrazioni a ricorrere all'affidamento diretto, laddove l'importo – come nel caso di specie – fosse inferiore alla soglia comunitaria (€ 40.000,00);

RILEVATO CHE:

- a seguito di un'attività istruttoria è emerso che perdura, allo stato, la mancanza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura delle licenze necessarie;
- pur esistendo una rete articolata di rivenditori in grado di fornire tale rinnovo delle licenze, a seguito di un'attenta indagine di mercato, è risultato che il prezzo proposto risulta uguale per la totalità delle ditte (€199,00 oltre IVA per ogni postazione);
- la ditta da ultima affidataria della fornitura, la Teamsystem C&D S.r.l., interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad applicare il 20% di sconto rispetto alle tariffe praticate per il 2018;
- il servizio erogato dalla stessa è stato, per il passato, soddisfacente, con riguardo alle esigenze di funzionalità del prodotto offerto, e rispettoso del capitolato prestazionale;
- si è, altresì, appreso che la stessa ditta, di recente, è stata incorporata, per fusione, dalla Teamsystem SpA, che ha completato la procedura di accreditamento sul MEPA;
- quest'ultima, a mezzo comunicazione pervenuta per posta elettronica in data 03.12.2018, ha richiamato la circostanza che il mutato assetto normativo, soprattutto per quanto attiene a profili di *privacy* imposti dal Regolamento Europeo 2016/2079, impone l'affiancamento al predetto *software* di apposito *kit*, ciascuno dei quali è disponibile al prezzo di € 75,00 (kit di adeguamento GDPR);
- alla stregua della proposta formulata, la complessiva fornitura ascende a € 6137,60 IVA esclusa;



RILEVATO, ALTRESI', CHE:

- dopo aver effettuato apposite verifiche sul mercato MEPA, si è pervenuti alla conclusione che non siano reperibili altri operatori che offrano entrambi gli articoli (software citato e relativo kit)

CONSIDERATO CHE:

- le buone *performance* dell'incorporata ditta Teamsystem C&D S.r.l. sono, presumibilmente, transitate nella ditta incorporante, quale *know how* di conoscenze, tecniche e procedure, così da garantire, come per il 2018, un *software* di qualità, idoneo a supportare l'attività di deposito telematico degli atti processuali di parte dei legali dell'Avvocatura comunale del Comune di Napoli
- la circostanza testé richiamata integra le raccomandazioni e prescrizioni contenute nelle Linee- Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dell'ANAC;
- difatti, al punto 13.7 di tale atto si legge testualmente che il ricorso al summenzionato affidamento diretto si "*motiva...in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato*
- *di riferimento...*" soggiungendo, poco oltre, che perno della determinazione a riaffidare il servizio debba riposare sulla "*affidabilità dell'operatore economico*";
- quanto sopra evocato, in termini di - non riscontrabile- concorrenzialità di altri potenziali soggetti imprenditoriali, nonché di ruolo *leader* nei confronti di questi ultimi, assunto dalla TEAM System (pur nei successivi sviluppi che ha subito la compagine societaria) quanto alle tipologie dei prodotti informatici in oggetto, sembrano richiamare proprio quella *particolare struttura del mercato* cui rimanda l'ANAC
- alla stregua delle circostanze sopra diffusamente riportate, nonché del quadro esegetico emerso al riguardo, è ragionevole presumere che le condizioni riscontrabili soddisfino ad entrambi gli indici di legittimità tracciati dall'ANAC, sia per quanto attiene alle



- peculiarità del mercato (nessun operatore, all'infuori della ditta citata, offre entrambi gli articoli dei quali abbisogna l'amministrazione), sia per quanto attiene alle comprovate garanzie di efficienza dell'operatore nel corso degli anni;

ATTESO CHE:

- l'affidamento, tramite Trattativa Diretta (TD) sulla piattaforma MEPA, non necessita dell'acquisizione del parere preventivo da parte del SACUAG, come da nota prot. 64756 del 10.08.2012;
- che la fornitura dei software oggetto della presente procedura, non è stata inserita nella Programmazione Biennale Servizi e Forniture 2018 -2020 poiché il valore è inferiore alla soglia di euro 40.000;
- per il tipo di fornitura richiesta, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza o redigere il DUVRI;
- nell'appalto non rientrano elementi delle categorie oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del d. lgs. 50/2016;

VISTI ALTRESI':

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 23/04/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Esercizio 2018;
- la deliberazione n.325 del 27 giugno 2018 con la quale la Giunta Comunale, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio da parte del Consiglio Comunale, ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- l'ordinanza delle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei Conti del 21.11.2018 con la quale sono stati sospesi gli effetti della deliberazione n. 107/2018, relativa al blocco della spesa;

PRESO ATTO CHE:

- la spesa è in ogni caso necessaria a garantire il funzionamento del suddetto software a supporto del processo civile telematico al fine di consentire la corretta prosecuzione delle